



Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

Relazione al Progetto di Legge

“Disposizioni per il rafforzamento dell'autonomia della Banca Centrale ed aggiornamenti statutari”

Il progetto si articola in due parti: il Titolo I contiene alcuni mirati interventi di modifica alla Legge n.165/2005 (cd. LISF), il Titolo II è invece costituito da alcune revisioni allo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Entrambe le parti dell'articolato hanno la comune finalità di rafforzare l'autonomia della Banca Centrale dall'Esecutivo (inteso sia come Comitato per il Credito ed il Risparmio sia come Congresso di Stato), anche al fine di accrescere l'efficacia e la tempestività della sua azione di Vigilanza sul sistema finanziario sammarinese.

In tal senso vanno letti i primi due articoli del progetto di legge riguardanti le procedure per l'adozione di procedimenti straordinari a carico di soggetti autorizzati per i quali siano state rilevate dall'Autorità di Vigilanza, gravi irregolarità e violazioni nell'amministrazione o nella tenuta della contabilità e della documentazione aziendale, siano prevedibili gravi perdite o perduri uno stato di grave illiquidità. L'attuale formulazione degli articoli 78 e 85 della LISF prevede infatti che, per tali casi, l'adozione dei provvedimenti di “amministrazione straordinaria” o “liquidazione coatta amministrativa”, avvenga con *delibera del Congresso di Stato, sentito il Comitato per il Credito ed il Risparmio, su proposta dell'Autorità di Vigilanza*. Al di là del necessario coinvolgimento, pur a diverso titolo, di 3 organismi distinti per l'adozione di un provvedimento che, di norma, assume caratteri di urgenza, appare del tutto ingiustificato per l'Autorità di Vigilanza non poter direttamente disporre, in piena autonomia, l'immediata apertura delle procedure straordinarie per quelle imprese finanziarie che ricadano in una delle previsioni di legge, salvo voler ammettere una qualche forma di possibile sindacato da parte dell'Esecutivo sui rilievi tecnici e sulle obiettive valutazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Il progetto di legge, recependo in toto le raccomandazioni espresse dal Fondo Monetario Internazionale in sede FSAP, va quindi nella direzione di rimuovere completamente ogni forma di intervento governativo, prevedendo che il provvedimento di apertura della procedura, sia essa di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, venga assunto con *delibera del Coordinamento della Vigilanza*, quale organo statutario di gestione delle funzioni di Vigilanza in seno a Banca Centrale, già espressamente richiamato all'art.104 della LISF. Nell'occasione, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di Vigilanza con l'adozione tempestiva di provvedimenti adeguati alla gravità delle condotte riscontrate, viene implementata la descrizione delle cause di cui all'articolo 78 con un riferimento alla “sana e prudente gestione”, già peraltro più volte utilizzato nel testo della LISF (cfr. artt.13, 17, 21, 37, 47, 52, 55).

Seguono poi, nel Titolo II del Progetto di Legge, una serie di modifiche alla Legge di Statuto. Come noto, infatti, la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, nell'ambito del Financial Sector Assessment Program (FSAP), ha formulato, tra le varie raccomandazioni, alcune che attengono ai profili di governance della Banca Centrale, con particolare attenzione a quelle norme statutarie che possono ledere l'autonomia della stessa rispetto all'Esecutivo e, più in generale, l'autorevolezza e la stabilità delle cariche, sia in seno al Consiglio Direttivo sia al Coordinamento della Vigilanza sia per la Direzione Generale.

Si è quindi provveduto a valutare quali, tra le modifiche statutarie suggerite, sono quelle che possono trovare immediato recepimento, distinguendole da quelle che, risultando più radicali (selezione su scala internazionale dei membri del Consiglio Direttivo di elevata professionalità ed



Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

indipendenza, conseguente unificazione dei due organi collegiali, abrogazione di ogni forma di “gradimento politico”, copertura su base fiscale degli oneri di vigilanza con retrocessione a BCSM ecc.) richiedono maggiori tempi di analisi e di valutazione sulla sussistenza delle condizioni politiche ed economiche per la loro realizzazione.

Nell'occasione si è ritenuto di apportare qualche ulteriore intervento di aggiornamento ed integrazione al testo statutario, per colmare alcune lacune che, durante questi anni di applicazione, si sono palesate, in particolare nei casi non contemplati di dimissioni e di conseguente vacanza di alcune cariche, Presidente incluso; in tal senso va letto il riferimento agli “aggiornamenti statuari” contenuto nella titolazione del Progetto di Legge.

Ad ogni modo, una volta introdotte le modifiche più urgenti e mirate di cui sopra, si ritiene comunque utile un complessivo aggiornamento dell'intera normativa statutaria della Banca Centrale, anche al di fuori dei 10 articoli interessati dal provvedimento legislativo in progetto.

Per maggiore chiarezza, vengono qui di seguito illustrate ordinatamente, ciascuna delle modifiche statutarie previste nel Progetto di legge.

Art.7) Convocazione dell'assemblea

Il termine di preavviso per la convocazione dell'assemblea viene ridotto da 20 ad 8 giorni, per allinearla al termine previsto dalla Legge sulle Società, successiva allo Statuto di Banca Centrale. Nell'occasione viene esplicitato che il potere di convocazione spetta vicariamente anche al Vicepresidente.

Art.10) Composizione del Consiglio Direttivo

Recependo l'indicazione del FMI, al primo comma è stata eliminata la previsione in forza della quale la nomina dei membri del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio Grande e Generale era subordinata alla proposta dei candidati da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio. Nell'occasione si è ritenuto comunque di inserire la norma secondo la quale la maggioranza dei componenti deve essere composta da cittadini sammarinesi o residenti in San Marino.

Al comma due è stata introdotta la previsione di adeguamento dei quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo nei casi di dimissioni di consiglieri, onde consentire il regolare funzionamento dell'organo collegiale, anche nelle situazioni, tuttora pendenti, di cariche vacanti.

Art.11) Convocazione e procedure del Consiglio Direttivo

Al primo comma è stato precisato che il Consiglio Direttivo può essere convocato sia dal Presidente sia dal Vicepresidente. E' stato poi inserito nell'articolo un comma, tra il secondo ed il terzo, volto a prevedere e disciplinare l'ipotesi di deliberazione anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero qualora difetti la convocazione; tale necessità è emersa in relazione alla frequenza con la quale il Consiglio Direttivo è stato chiamato a decidere con urgenza su questioni impreviste e/o imprevedibili.

Al comma quarto, il numero minimo di sedute su base annua passa da dieci a dodici e viene ridotto il termine intercorrente tra le convocazioni, tenuto conto della maggior frequenza dei lavori consiliari registrata in questi ultimi anni.

In ottemperanza all'art. 50 della Legge 47/2006 (Legge sulle Società) trova previsione, al comma sesto, la possibilità di tenere le riunioni a mezzo videoconferenza o teleconferenza; ipotesi non contemplata in quanto legge successiva a quella di statuto.

Art.12) Poteri del Consiglio Direttivo

Al primo comma viene inserito tra i poteri del Consiglio Direttivo la funzione di indirizzo, in aggiunta a quella di gestione, in ossequio alle raccomandazioni di “centralità” dell'Organo Amministrativo espresso dal FMI.



Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

Alla lettera c) del secondo comma si è sostituito il termine “aumento” con quello più generale di “variazione”, con riferimento all’ammontare del fondo di dotazione.

Sempre in un’ottica di maggiore autonomia degli esponenti di Banca Centrale dall’Esecutivo, e “dal potere politico” più in generale, è stato rimosso il riferimento al gradimento del Comitato per il Credito e il Risparmio per la nomina dei membri del Coordinamento della Vigilanza, in conformità al novellato art.15 dello Statuto.

Al comma quarto è stata introdotta, in ossequio alla nuova Legge sulle Società, la facoltà di deleghe di poteri dal Consiglio a propri membri, con l’eccezione delle competenze ad esso per legge riservate.

Art.14) Direttore Generale

Al terzo comma viene meglio precisato con quali poteri (consultivi e di proposta) il Direttore Generale partecipi alle sedute del Consiglio Direttivo, non disponendo di diritto di voto. Al quinto comma viene altresì precisato che la vicarietà del Vice Direttore si estende anche alle sue funzioni in materia di Vigilanza, inclusa la presidenza del Coordinamento della Vigilanza; argomento che, con l’attuale formulazione, in mancanza di equivalenti procedure di nomina, genera alcuni dubbi interpretativi.

E’ stato inoltre introdotto, coerentemente con lo spirito delle raccomandazioni del FMI volte a rafforzare la stabilità, l’autorevolezza e l’indipendenza della carica di Direttore Generale, un quorum rafforzato (maggioranza qualifica dei 2/3) per la rimozione dello stesso dalle sue funzioni.

Art.15) Coordinamento della Vigilanza

Al primo comma viene, coerentemente con il nuovo articolo 12.2 lett.g) e con le richieste del FMI, eliminata ogni forma di “gradimento politico” per i membri del Coordinamento della Vigilanza, che vengono così autonomamente nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale.

Al comma due è stata inserita la funzione di tutela dei risparmiatori, per raccordo con le finalità dell’Autorità di Vigilanza elencate all’art.37 della sopravvenuta legge n.165/2005.

Al comma sette, coerentemente con le modifiche al primo comma, è stato eliminato l’obbligo, da parte del Consiglio Direttivo, di sentire il Comitato per il Credito ed il Risparmio prima di rimuovere i membri del Coordinamento della Vigilanza.

Art.16) Collegio Sindacale

Al primo comma, coerentemente con le modifiche sopra evidenziate, è stata eliminata la previsione in forza della quale anche il Presidente del Collegio Sindacale, per essere nominato dal Consiglio Grande e Generale, doveva essere proposto dal Comitato per il Credito e il Risparmio.

Nell’occasione, in conformità alla nuova Legge sulle Società, è stata espressamente prevista la partecipazione dei Sindaci alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art.17) Incompatibilità e conflitto di interesse

Nel primo e secondo comma, tra le incompatibilità, è stata inserita anche la qualità di dirigente, recependo le raccomandazioni del FMI circa l’esigenza, date le dimensioni del micro-sistema sammarinese, di rafforzare i presidi di indipendenza degli esponenti di Banca Centrale (consiglieri, sindaci, direttore e ispettori).

Al comma 3 il rinvio alla Legge sulle Società è stato aggiornato con in nuovi richiami normativi.

Così come per gli Ispettori, anche a garanzia dell’indipendenza dall’Esecutivo di Consiglieri e Sindaci, è stata rimossa al comma sesto la previsione in forza della quale la loro rimozione da parte del Consiglio Grande e Generale necessitava di proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio.



Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

Art.22) Retribuzione delle funzioni svolte dalla Banca Centrale allo Stato

Su raccomandazione del FMI, a tutela dell'autonomia di bilancio di Banca Centrale dall'Esecutivo, è stata introdotta, in conformità alla prassi finora registrata, la durata triennale degli accordi economici con il Segretario alle Finanze, sulla retribuzione delle funzioni espletate per conto della Pubblica Amministrazione.

Anche in conseguenza di tale durata pluriennale, ora divenuta obbligatoria per legge, è stato inserito un quarto comma che prevede la possibilità di incrementi in corso di triennio in conseguenza di ulteriori attività non preventivate.

Art.28) Protezione legale

L'attuale formulazione dell'art.28, che si richiama al principio di "buona fede", ha trovato valutazione pienamente positiva (compliant) da parte degli esperti del FMI, in quanto letteralmente coincidente con il Principio n.1.5 del "*Basel Core Principles for effective banking supervision*" ed in particolare con il criterio di valutazione 1.5.1 che recita: "*The law provides protection to the supervisory authority and its staff against lawsuits for actions taken and/or omissions made while discharging their duties in good faith*". Ciò nonostante si ritiene opportuno chiarire nel testo legislativo, anche in relazione alla maggiore autonomia che il Progetto di Legge attribuisce alla Banca Centrale, che la "buona fede" si ritiene esclusa in tutti i casi non solo di "dolo" ma anche di "colpa grave". Nell'occasione si è altresì chiarito che gode della medesima protezione legale anche il personale dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, in conformità alle raccomandazioni del Moneyval.